

CONVENZIONE

La Federazione Italiana Sport Equestri (di seguito: F.I.S.E.), con sede in Roma, Viale Tiziano, 74 Codice Fiscale 97015720580, nella persona del Presidente pro tempore, Avv. Marco Di Paola, domiciliato per la carica presso la sede legale della F.I.S.E. suddetta

e

L'Ente di Promozione Sportiva Polisportive Giovanili Salesiane: (di seguito: PGS) con sede in Roma, Via Ernesto Monaci, 21, Codice Fiscale 80210550580, nella persona del Presidente pro tempore, l'Avv. Ciro Bisogno domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto,

Premesso

A)

che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;

B)

che il CONI, riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;

C)

Che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. A tale scopo lo SNaQ rappresenta il quadro generale di riferimento per il conseguimento delle qualifiche degli operatori sportivi e per la loro certificazione che, pur non rappresentando un obbligo o un vincolo per le organizzazioni a cui si rivolge, rappresenta uno strumento perché esse definiscano percorsi formativi efficaci valorizzando la formazione permanente.

D)

che la F.I.S.E. è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle società e dalle associazioni sportive riconosciute ai fini sportivi dal CONI come previsto dallo Statuto, nonché da singoli tesserati. Svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito: CIO) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto l'indirizzo e la vigilanza del CONI medesimo;

E)



Che la F.I.S.E.:

- è membro fondatore del CONI ed è affiliata alla Fédération équestre Internationale (FEI), alla European Equestrian Federation (EEF), alla Federazione Horseball (FIHB), alla Federation of Hirsres in education and therapy international (HETI) alla International group for equestrian qualification (IGEQU), alla International Mounted Game Association (IMGA) e alla Federation of International Polo (FIP).
- è l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per la disciplina sportiva dell'equitazione;
- persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute;
- ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici inclusi gli Ufficiali di Gara;

F)

Che le Polisportive Giovanili Salesiane, in acronimo P.G.S.

- organizzano e curano direttamente lo svolgimento di attività sportive nell'ambito della disciplina oggetto di convenzione;
- organizzano gare/manifestazioni/ eventi annui di livello nazionale;
- cura lo svolgimento di corsi di formazione sul territorio;
- possiede una comprovata ed adeguata struttura operativa a livello nazionale articolata sul territorio come dettagliatamente riportato nell'allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

G)

che il Polisportive giovanili salesiane, in acronimo P.G.S.:

- è riconosciuto, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI;
- è riconosciuto altresì dal Ministero degli Interni, Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale.

H)

che il PGS, in accordo al "REGOLAMENTO DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA", approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1525 del 28/10/2014, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie attività sportive;

I)

che la FISE e il PGS (di seguito: le Parti) condividono:

- il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
- la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;



- la necessità di nuova visione strategica del sistema sportivo italiano in grado di aumentare la pratica sportiva nel paese, soprattutto tra i giovani, occupando quello spazio attualmente gestito da soggetti terzi che operano fuori dal sistema CONI e che, più frequente in alcune discipline e meno in altre, rappresenta comunque un fenomeno ampiamente diffuso.

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo. 1 - Norme generali

1.1

Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Ciascuna delle due Parti non può delegare all'altra i propri compiti istituzionali derivanti dal riconoscimento ai fini sportivi del CONI. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio patto associativo per lo sviluppo della disciplina dell'equitazione nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.

1.2

Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:

- per sviluppare con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc., una comune azione per una più coerente utilizzazione degli impianti sportivi pubblici.
- per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi
- per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici.
- per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina sportiva attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.

1.3

Le parti hanno concordato che per le manifestazioni condotte sotto egida FISE si applicherà il regolamento di giustizia fise e che per le manifestazioni condotte sotto egida PGS si applicherà il regolamento di Giustizia Sportiva di PGS stesso. Le parti s'impegnano, altresì, ad azioni comuni nei confronti di organizzazioni terze, non facenti parte del modello sportivo organizzato, che operano nell'ambito della stessa disciplina.

1.4

La F.I.S.E., di concerto con P.G.S., istituisce ed incarica un "Gruppo di Monitoraggio" costituito da:

- Presidente della F.I.S.E. o suo delegato;
- Presidente P.G.S. o suo delegato;



- Direttori Sportivi di ciascuna delle Parti;
- Consigliere Referente o suo delegato di ciascuna delle Parti.

Il Gruppo di Monitoraggio opera su base sistematica e vigila sul rispetto delle normative sportive e della presente convenzione, rappresentando in concreto l'assunzione di reciproca responsabilità tra F.I.S.E. e P.G.S.

Materie di competenza del Gruppo sono:

- Monitoraggio e promozione delle iniziative di formazione e culturali ideate congiuntamente da F.I.S.E. e P.G.S.;
- Verifica violazioni delle norme sportive e della presente convenzione;
- Risoluzione delle controversie e proposta di misure correttive;
- Rilevamento delle esigenze territoriali recepitili senza contravvenire alla presente convenzione.

1.5 Le parti si impegnano al rispetto delle norme sull'assicurazione obbligatoria e sulla tutela sanitaria degli atleti.

Articolo. 2 – Attività sportiva

2.1

Fatta comunque salva la facoltà dell'affiliazione e tesseramento sia alla sola Federazione Italiana Sport Equestri che al solo Polisportive Giovanili Salesiane senza che ciò comporti penalità di alcun genere o discriminazioni, le modalità di reciproca partecipazione dei rispettivi atleti all'attività sportiva dell'altra Organizzazione sarà regolata sostanzialmente mediante il "doppio tesseramento", nel rispetto di quanto riportato nell'allegato sub 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2.2

I termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano" - per tutte le categorie - e, riferiti all'attività internazionale, "Squadra Italiana" o "Nazionale" (Atleti Azzurri)", possono essere utilizzati esclusivamente dalla FISE; il PGS può utilizzare i termini "Campionati Nazionali Polisportive Giovanili Salesiane" e "Rappresentativa Nazionale della Polisportive Giovanili Salesiane"

2.3

Le parti si impegnano a fornire reciproca assistenza per l'eventuale utilizzo di giudici di gara in proprie manifestazioni con oneri a carico del soggetto organizzatore della manifestazione.

Articolo. 3 – Attività di Formazione e di Aggiornamento Quadri Tecnici ed Ufficiali di Gara

3.1

La FISE riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali nel rispetto del Piano Nazionale di Formazione dei Quadri operanti nello Sport.

P.G.S., qualora organizzi corsi autonomamente, rilascia attestati, qualifiche e gradi tecnici validi nel proprio ambito associativo.



3.2

La FISE riconosce che nell'iter formativo P.G.S. – Settore Equestre per la formazione di istruttori e quadri tecnici sono trattate 80 ore formative sovrapponibili alla formazione FISE per operatore ludico e pertanto ritenute valide per l'ammissione diretta all'esame di Operatore Ludico.

3.3

Nell'allegato 3 che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione sono previste le modalità di partecipazione dei tesserati P.G.S. ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dalla FISE.

Articolo. 4 – Iniziative culturali e utilizzo degli impianti sportivi

4.1

In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa. Le modalità di utilizzo degli impianti e strutture equestri facenti capo ad affiliati della FISE sarà regolata mediante apposito accordo le cui modalità operative sono dettagliatamente riportate nell'allegato 4 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo. 5 - Controversie

5.1

Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono rimesse alla Giunta Nazionale del CONI.

Articolo. 6 – Durata

6.1

La presente Convenzione scade al 30 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i giochi olimpici estivi e non è oggetto di tacita proroga. Ciascuna delle parti ha comunque facoltà di revoca a mezzo lettera raccomandata da inviare entro il 30 settembre di ciascun anno successivo a quello di stipula. Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.

Articolo 7 – Deposito

7.1

Entro 15 gg. dalla sottoscrizione, le parti s'impegnano a depositare la presente Convenzione, inclusi gli allegati debitamente siglati, presso l'Ufficio Organi Collegiali a cura della FISE e presso l'Ufficio Organismi Sportivi a cura del PGS per le comunicazioni alla Giunta Nazionale anche ai fini dell'articolo 5 comma 2.

7.2

La presente Convenzione sostituisce ogni precedente accordo di qualsiasi natura.



La presente Convenzione si compone di n° 5 pagine, nonché di n° 4 allegati e delle Istruzioni per la compilazione, per un totale di n° _____ pagine.

Roma, _____

POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT
EQUESTRI


Ciro Bisogno

Marco Di Paola


Marco Di Paola



ALLEGATO n°1 – ATTIVITA' SPORTIVA E MODALITA' DOPPIO TESSERAMENTO

N.B.

Relativamente alla cd *“attività sportiva agonistica”*, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro della Sanità 18 febbraio 1982, recante *“Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica”*, si deve tener conto di quanto stabilito dalle norme delle FSN. In base al quadro normativo di riferimento, gli Enti di Promozione Sportiva (EPS) possono comunque praticare *“attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative”* e *“svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate”* (cfr. Art. 26 Statuto CONI - Ordinamento degli Enti di promozione sportiva). Parimenti, gli EPS possono praticare *“attività sportive con finalità ricreative ed eventualmente anche di risultato, con classifiche, che non siano agonistiche”*.

Premesso quanto sopra, le parti regolano le modalità di doppio tesseramento come segue:

La presente convenzione disciplina in particolare le modalità di doppio tesseramento degli atleti.

I tesserati presso il Polisportive Giovanili Salesiane possono:

sottoscrivere regolare tesseramento F.I.S.E. presso Società affiliata F.I.S.E. con la riduzione del 50% sul 1° tesseramento F.I.S.E. e per il 1° anno per le patenti A.

I tesserati presso F.I.S.E. possono:

sottoscrivere regolare tesseramento presso il Polisportive Giovanili Salesiane con la riduzione del 50% sul 1° tesseramento per il 1° anno.



ALLEGATO n° 2 – «REGISTRO DEI DOCENTI E FORMATORI»

N.B.

Nel rimandare a quanto già prescritto dalle “*Disposizioni per l'implementazione del Sistema Nazionale di Qualifiche degli Operatori Sportivi (SNaQ) a partire dagli obiettivi del decreto legislativo n. 13/2013, del decreto legislativo n. 15/2016 ed in coerenza con il quadro tracciato a livello europeo*”, approvato con deliberazione n.216 della Giunta Nazionale del CONI del 12 giugno 2018, **si ricorda che** agli EPS, quali Organismi che hanno per fine istituzionale, ai sensi dell'art. 26, comma 1, dello Statuto del CONI, la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, è consentita e riconosciuta conseguentemente la formazione e certificazione degli operatori di promozione sportiva, che nel settore dei quadri tecnici sono equipollenti all'aiuto allenatore – tecnico di primo livello, fatti salvi gli adempimenti di legge ⁽⁶⁾, e non per i livelli superiori. L'adesione completa allo SNaQ dei regolamenti e dei percorsi formativi degli EPS costituisce un elemento essenziale, in Italia e negli Stati dell'Unione, per il riconoscimento e la spendibilità delle qualifiche nonché per l'inserimento nel sistema dei crediti, anche al fine dell'accesso ai livelli superiori da parte degli operatori sportivi. Per conseguire la doverosa omogeneità nonché la qualità dell'offerta formativa sull'intero territorio nazionale, da parte di tutti gli organismi sportivi riconosciuti, con lo SNaQ il CONI ha ritenuto indispensabile definire, attraverso standard formativi, gli aspetti strutturali e le modalità di intervento dei corsi di formazione finalizzati al rilascio di una qualifica professionale. Per allinearsi a tali standard tutti gli organismi sportivi riconosciuti dal CONI devono far ricorso nei percorsi formativi esclusivamente a personale altamente qualificato, iscritto nel previsto «Registro dei Docenti e Formatori», pubblicato sul sito internet dell'EPS e comunque depositato, inclusi gli eventuali aggiornamenti, presso l'Ufficio Organi Collegiali, a cura dell'EPS, per le comunicazioni alla Giunta Nazionale anche ai fini dell'articolo 5 comma 2 della presente Convenzione. Il «Registro dei Docenti e Formatori» è un'ulteriore tutela di tutti gli attori coinvolti, una garanzia preventiva e continua di: a) qualità, attraverso la verifica del mantenimento, aggiornamento e miglioramento continuo delle competenze; b) rigore, mediante la verifica del rispetto della deontologia e la conformità alla normativa di riferimento; c) professionalità; d) trasparenza; e) credibilità. A tal fine, gli EPS, nel predisporre le attività formative, devono prevedere che tutti i Docenti e Formatori - ai quali siano affidati i moduli e/o le unità didattiche¹ inerenti all'acquisizione da parte dei discenti di abilità e conoscenze relative alle tecniche della specifica disciplina sportiva oggetto della presente Convenzione – siano qualificati almeno come allenatore capo – tecnico di 3° livello SNaQ, a cura della FSN/DSA competente.



1

Il Modulo è un percorso formativo compiuto e concluso in se stesso. Ha un respiro ampio e una durata di medio periodo. Esso viene scandito e strutturato in Unità Didattiche. L'Unità Didattica è una unità minima di apprendimento, che si compie e si completa solo nel respiro più ampio e complessivo del Modulo ed in collegamento con altre. In genere le Unità Didattiche sono programmate e proposte in ordine sequenziale.